

MINISTERO DELLA DIFESA
DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
IL VICE DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 con il quale è stato indetto il concorso interno, per titoli ed esami, per l’ammissione al 25° corso di qualificazione di 1.000 Allievi Vice Brigadieri, riservato agli Appuntati Scelti, Appuntati, Carabinieri Scelti e Carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante “Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate”;
- VISTO** il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” e successive disposizioni attuative, convertito con Legge 5 marzo 2020, n. 13;
- VISTO** il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9, recante “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTO** il Decreto Dirigenziale n. 109478 emanato da questa Direzione Generale il 5 marzo 2020, con il quale sono stati aumentati i posti a concorso da 1000 a 1050;
- VISTO** l’art. 87, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito con Legge 24 aprile 2020 n. 27;
- VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2020 e 10 aprile 2020, concernenti le disposizioni attuative del citato Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19;
- VISTA** la lettera n. 173/1-12-2019 SVR del 18 maggio 2020, con la quale il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri richiede di apportare le necessarie modifiche alla procedura concorsuale, indetta con il citato Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020, al fine di ridurre il rischio di contagio da COVID-19 nel rispetto delle norme e delle misure di sicurezza;
- VISTO** l’art. 259 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- RITENUTO** pertanto di dover procedere alla modifica del suddetto bando di concorso;
- VISTO** l’articolo 1 del Decreto Dirigenziale n. VDG EI/2020/323 del 16 giugno 2020, con il quale gli è stata attribuita la delega all’adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e

dell'Arma dei Carabinieri, tra cui provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di bandi di concorso,

D E C R E T A

Art.1

Per i motivi citati nelle premesse, le date ed il calendario di svolgimento degli esami di cui al Decreto Dirigenziale n. 16533 del 15 gennaio 2020 non ancora svolti **sono annullati**. Le nuove date ed il nuovo calendario saranno resi noti con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2 del suddetto Decreto Dirigenziale.

Art.2

La premessa prevista nel Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020, relativa all'opportunità, per motivi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, di ammettere a sostenere gli accertamenti psico-fisici e attitudinali un numero iniziale prestabilito di candidati, e comunque idoneo a garantire la completa copertura dei posti a concorso, è abrogata.

Art.3

L'articolo 4, del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 citato nelle premesse è così sostituito:

Commissione

- “1. Con decreto del Direttore Generale per il Personale Militare o di autorità da lui delegata sarà nominata la commissione esaminatrice per gli esami, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie finali di merito.
2. La commissione di cui al precedente comma 1 sarà composta dal seguente personale dell'Arma dei Carabinieri:
 - a) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Colonnello, presidente;
 - b) un Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri, di grado non inferiore a Maggiore, membro;
 - c) un Luogotenente dell'Arma dei Carabinieri, membro;
 - d) un Brigadiere Capo dell'Arma dei Carabinieri, segretario senza diritto di voto.

Alla commissione esaminatrice, in relazione al numero dei militari da esaminare, possono essere aggregati per la valutazione dei titoli e dei precedenti di servizio, fino a cinque ulteriori membri di grado non inferiore a Maggiore/Capitano, di cui uno del ruolo Forestale iniziale.

Scaduto il termine per la presentazione delle domande, i componenti della commissione esaminatrice prenderanno visione dell'elenco dei partecipanti al concorso e sottoscriveranno la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi e i concorrenti dell'elenco, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

La commissione esaminatrice prima dell'inizio della valutazione dei titoli, dovrà riunirsi per stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione dei titoli di merito di cui agli allegati B e C del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 e citati al successivo articolo 8, comma 2.”

Art.4

L'articolo 5 del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 citato nelle premesse è così sostituito:

Svolgimento del concorso

- “1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) esami;
 - b) valutazione dei titoli di merito.”

Art.5

L'articolo 8, del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 citato nelle premesse è così sostituito:

Valutazione dei titoli di merito

- “1. La commissione esaminatrice di cui all'articolo 4, comma 1, avvalendosi dell'apposito sistema informatizzato dell'Arma, procederà alla verifica in merito alla esatta attribuzione dei punteggi assegnati per i titoli di merito dei soli candidati idonei agli esami, sempreché detti titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli di merito posseduti dai concorrenti, non risultanti dalla documentazione matricolare e caratteristica e non comunicati all'atto della sottoscrizione della dichiarazione di completezza di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) del bando, non costituiranno oggetto di valutazione.
2. I titoli valutabili dalla commissione esaminatrice e il relativo punteggio sono indicati negli allegati B e C che costituiscono parte integrante del bando, unitamente all'allegato F contenente l'elenco delle sedi disagiate.
3. Il verbale relativo ai criteri e alle modalità di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 2, sarà pubblicato nel sito www.carabinieri.it nonché nella sezione “amministrazione trasparente” del portale www.difesa.it.
4. La commissione esaminatrice formerà quattro distinte graduatorie di ammissione al corso in relazione ai posti a concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) c) e d) del bando, secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti negli esami e nella valutazione dei titoli di merito.”

Art.6

Gli articoli 9 e 10 del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020, citato nelle premesse, sono abrogati.

Art.7

L'articolo 11, comma 1, del Decreto Dirigenziale 16553 del 15 gennaio 2020 citato nelle premesse è così sostituito:

- “1. I candidati, giudicati idonei agli esami di cui all'articolo 6 del bando, al termine della valutazione dei titoli, saranno iscritti dalla commissione di cui all'articolo 4, del presente decreto nelle graduatorie finali di merito di ammissione al corso. Il presidente della commissione esaminatrice consegnerà alla Direzione Generale per il Personale Militare le graduatorie finali di merito su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile (CDrom/DVD, in formato pdf) e il file dovrà essere protetto da password.”

Art.8

L'articolo 12, del Decreto Dirigenziale n. 16553 del 15 gennaio 2020 citato nelle premesse è così sostituito:

Spese di viaggio e norme disciplinari

- “1. Ai partecipanti al concorso spetta il trattamento di missione per il tempo necessario al raggiungimento delle sedi concorsuali, l'espletamento degli esami e il rientro nelle sedi di servizio.
2. Coloro che non si presentano senza giustificato motivo agli esami o siano espulsi durante lo svolgimento degli stessi, perdono il diritto al rimborso delle spese sostenute e alla indennità spettante.

3. Tutti i candidati, nel periodo di effettuazione degli esami, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e indossare l'uniforme, fatta eccezione per coloro che sono autorizzati a vestire permanentemente l'abito civile per i quali, comunque, sarà gradito l'utilizzo di idoneo abbigliamento.”

Generale di Brigata
Lorenzo SANTELLA